

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1830 urgenza-1701-1838-1844-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina del trattamento di fine rapporto (1830)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1982

Nuove norme in materia di indennità di anzianità (1701)

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, CAZZATO, GIOVANNETTI,
LA PORTA, LUCCHI, MOLA, PANICO e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1982

Abrogazione degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sulla indennità di anzianità (1838)

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1982

Abolizione della cosiddetta « sterilizzazione » dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (1844)

d'iniziativa dei senatori MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'11^a Commissione permanente mi ha conferito mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione, con emendamenti, del disegno di legge numero 1830, recante norme sulla nuova disciplina del trattamento di fine rapporto; norme che sostituiscono, abrogandole, quelle contenute nel codice della navigazione, nel codice civile, nella legge 18 dicembre 1960, n. 1561, e nel decreto-legge n. 12 del 1977, convertito, con modificazioni, nella legge numero 91 del 1977, le quali disciplinano diversamente la stessa materia.

L'11^a Commissione ha anche esaminato i disegni di legge nn. 1701, 1838 e 1844, recanti anch'essi norme sul trattamento di fine rapporto. La disciplina proposta dai citati disegni di legge si discosta notevolmente da quella contenuta nel disegno di legge n. 1830 e non risulta, a giudizio della Commissione, integrabile con questa ultima, ritenuta, anche dalla maggior parte dei rappresentanti delle parti sociali, informalmente consultati, la più idonea a riformare l'istituto in modo coerente con le più recenti valutazioni del Parlamento (mi riferisco alle conclusioni della Commissione interparlamentare di inchiesta sulle strutture e sui livelli retributivi, nonché al dibattito svoltosi in questa Camera il 15 e il 16 marzo 1977). Di conseguenza si esprime parere contrario all'approvazione dei tre citati disegni di legge di iniziativa parlamentare.

1. — *Considerazioni preliminari.*

Onorevoli colleghi, per sgomberare il campo da equivoci, chiarisco che le mie valutazioni attengono principalmente all'obiettivo di adeguare la disciplina sul trattamento di fine lavoro alle mutate esigenze economico-sociali. Soltanto in via secondaria accennerò ai problemi posti dal *referendum*. Sarò più esplicito: non esiste, nella mia valutazione, un problema di restituire il « maltolto », perchè mai può essere tale il risultato di un negoziato tra le parti sociali, nella loro sfera di autonomia. La legge n. 91 del 1977 non ha fatto altro che recepire tale risultato.

Debbo fare due premesse:

1) per quanto concerne la determinazione della retribuzione globale dovuta al prestatore di lavoro e la tutela del suo valore attuale, non v'è dubbio che le relative funzioni sono affidate al libero esercizio di una tipica autonomia del nostro ordinamento costituzionale: l'autonomia sindacale. Questo vogliono gli articoli 2 e 39 della Costituzione. In particolare con l'articolo 39, che solennemente sancisce la libertà sindacale, il costituente ha voluto offrire ai lavoratori un valido strumento giuridico ai fini della loro emancipazione ed allo stesso tempo ha eretto una barriera che garantisce il pluralismo e l'autonomia delle formazioni sociali, contro ogni ritorno corporativistico;

2) per quanto concerne la natura del trattamento di fine lavoro, non v'è dubbio che esso, nella vigente disciplina legislativa, è una forma, tipicamente italiana, di retribuzione, sia in senso economico — quale corrispettivo ritardato della prestazione di lavoro — sia in senso giuridico, poichè la causa della obbligazione è sempre costituita dalla medesima prestazione. Questa seconda premessa (ampiamente confortata dalle sentenze della Suprema corte n. 75/1968, n. 14/1970 e n. 204/1971) ci riporta al concetto della unicità del salario, sul quale — per quanto detto nell'altra premessa — si manifesta l'autorità del sindacato. Tutti, ma in particolare coloro che criticano la teoria sul salario variabile indipendente, siamo interessati a che tale autorità possa svilupparsi in modo pieno e responsabile.

2. — *Legge e negoziato sindacale.*

Una conseguenza logica delle premesse effettuate è che retribuzione diretta e retribuzione differita, come anche quella indiretta, sono agli effetti economici un tutt'uno. Se dunque il Parlamento aumentasse sensibilmente la retribuzione differita (o ne consentisse l'aumento non evitando il *referendum* promosso da Democrazia proletaria) il sindacato verrebbe posto di fronte ad una scel-

ta difficile: o venir meno all'impegno di rispettare il tetto del 16 per cento; o non rinnovare i contratti. In ogni caso la funzione di autorità salariale sarebbe mortificata, ma anche le forze politiche e democratiche registrerebbero una loro sconfitta.

Ci sono altre conseguenze di quelle premesse. Se la retribuzione è « una », è pure verosimile l'opportunità che sia la stessa autorità a governarla; sarebbe cioè opportuno che tutta la retribuzione — diretta, differita, indiretta — derivasse dalla stessa fonte negoziale, o pattizia che dir si voglia.

Non è purtroppo così. Motivi di ordine storico-politico fanno sì che nel nostro Paese la legge intervenga non solo a garanzia del trattamento minimo — il che è sacrosanto — ma anche, in molti casi, a fissare livelli ordinari e limiti massimi di alcune componenti della retribuzione nelle tre caratteristiche richiamate. Così è nel caso di cui ci occupiamo: l'indennità di fine lavoro, anche se recepita dai contratti, trae origine dalla legge.

3. — *I problemi che pone il referendum.*

Siamo insomma in presenza di una evidente anomalia rispetto ai sottolineati principi costituzionali sull'autonomia delle formazioni sociali: a me sembra che questa commistione di fonti — pattizie e legislative — in materia di retribuzioni, ponga delicati problemi che investono lo stesso articolo 75 della Costituzione.

Non mi pare che la sentenza n. 26/82 della Corte costituzionale si sia molto soffermata a considerare questi aspetti, che tuttavia sono reali e si ripresenteranno sicuramente.

Enuncio un problema; non discuto la sentenza della Corte, la quale ha deciso secondo quanto dispone la legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni.

Ad esempio, non mi pare sia sufficiente limitarsi a porre in rilievo la erosione del valore reale del salario differito determinata dagli articoli 1 ed 1-bis della legge n. 91 del 1977: per le ragioni che ho ampiamente spiegato circa la unicità della re-

tribuzione occorre anche domandarsi se tale erosione non sia stata in qualche misura compensata nel salario diretto. D'altro canto lo stesso articolo 2 della predetta legge n. 91 ha prodotto e produce, col valore unico del punto di contingenza, erosione del valore reale del salario diretto per i lavoratori percettori di retribuzioni più elevate. Nessuno ha impugnato detta norma, ma certe deviazioni del dibattito in corso non contengono anche un implicito invito a farlo?

Ma c'è di più. L'articolo 39 della Costituzione con la sua affermazione solenne: « l'organizzazione sindacale è libera » non si riferisce soltanto alla libertà di associazione, già altrimenti garantita. Vuole anche dire, a mio parere, che l'organizzazione sindacale è libera da qualsiasi condizionamento del suo negoziato con l'altra parte. Quindi, libera di governare il salario nelle sue tre componenti: diretto, differito, indiretto. La adesione volontaria dei lavoratori al sindacato e la prassi che sottopone alle assemblee l'approvazione del contratto prima di sottoscriverlo costituiscono importanti forme di democrazia.

Perciò, a quanti sono perplessi rispetto al referendum, perchè — indipendentemente dal suo esito — ferisce uno dei principi del nostro sistema di autonomie, dico che c'è un solo modo di provvedere per il futuro: meno leggi e più contrattazione. In questo senso esprimo qualche perplessità sulla natura inderogabile delle norme contenute nell'articolo 1. In un futuro non remoto tutte le specificazioni dovrebbero essere affidate alla contrattazione tra le parti, unica sede nella quale è possibile equilibrare le diverse forme di salario.

Ecco, avendo presenti queste considerazioni, perchè ho parlato di approfondimento. Riprendiamo ora le fila del discorso.

4. — *Le fonti legislative e pattizie dell'istituto.*

L'indennità di anzianità non ha avuto origine contrattuale. Nata, all'inizio del secolo, come atto di liberalità, trovò poi nella legge, a partire dal 1919, lo strumento che

ne codifica il diritto a favore di una particolare categoria di prestatori di lavoro: gli impiegati.

La categoria degli operai dovette, come vedremo subito, aspettare ancora parecchi anni.

Il decreto luogotenenziale n. 112 del 1919 stabilì che agli impiegati fosse corrisposto a titolo di indennità un compenso pari alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio quanti erano gli anni di servizio prestati, dopo aver raggiunto il diritto al massimo di preavviso, soltanto in caso di licenziamento ed entro il limite massimo di una annualità di stipendio.

Col regio decreto-legge n. 1825 del 1924 fu disposto che tale indennità fosse dovuta, ai soli impiegati e sempre in caso di licenziamento, con almeno un anno di anzianità e senza alcun massimale.

I contratti collettivi nazionali di lavoro, a cominciare da quello per gli impiegati dell'industria del 5 agosto 1937, introdussero ulteriori miglioramenti della predetta indennità e la estesero in misure diverse agli operai. In particolare, il contratto ora citato stabilì che agli impiegati spettava una indennità di licenziamento in misura di 15/30 e 25/30 per ogni anno di servizio, prestato, rispettivamente, prima o dopo il 1° luglio 1937.

Gli articoli 2120 e seguenti del codice civile del 1942 stabilirono che l'indennità di anzianità spetta ad impiegati ed operai, rinviando alle norme corporative la determinazione dell'ammontare, in base all'ultima retribuzione.

Nell'immediato dopoguerra, soppresso l'ordinamento corporativo, la contrattazione collettiva estese e migliorò i trattamenti di fine lavoro per gli operai.

Ancora, con legge n. 1561 del 1960 (cosiddetta « legge Rubinacci ») si stabilì che agli impiegati spetta una indennità di anzianità commisurata ad 1/12 della retribuzione annua per quanti sono gli anni di servizio. Ed a sua volta il dodicesimo si ricava moltiplicando l'importo dell'ultima mensilità per il numero degli stipendi dovuti, diviso 12. Il quoziente così ottenuto si moltiplica poi per gli anni di servizio, o frazione.

Da questa disposizione di legge deriva il cosiddetto ricalcolo delle anzianità pregresse, cioè anche di quelle disciplinate dalle precedenti più riduttive norme, con la conseguenza che entrano in tale ricalcolo non solo gli aumenti dovuti all'inflazione, ma anche quelli derivanti da progressioni professionali, scatti di anzianità, eccetera.

Da ultimo, la legge n. 604 del 1966 ha stabilito che la indennità di anzianità è dovuta in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per completezza di citazione delle fonti legislative, ricordo anche l'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, che ha istituito il fondo di accantonamento dell'indennità di quiescenza, con l'obbligo per le imprese di versarvi ogni anno le quote maturate a favore dei rispettivi dipendenti.

5. — *Un sistema di autofinanziamento delle imprese.*

Il termine di inizio di tali versamenti obbligatori è stato più volte posticipato (l'ultima volta dall'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con legge n. 216 del 1974) dal legislatore, il quale ha così preso atto di una peculiare funzione della quiescenza: quella di costituire una necessaria fonte di autofinanziamento delle imprese. A questo proposito va ricordato che il particolare sistema di super indicizzazione introdotto dal codice civile del 1942, col riferimento all'ultima retribuzione, e poi dalla legge n. 1561 del 1960, non ha posto problemi fino agli anni '70. Successivamente, gli automatismi di avanzamento di carriera e soprattutto il nuovo accordo interconfederale sulla scala mobile delle retribuzioni stipulato nel 1975 hanno fatto sì che tale forma di finanziamento risultasse per le imprese più oneroso del ricorso al mercato finanziario.

Questa circostanza, i progressi della tutela previdenziale e l'esplosione della polemica sulle cosiddette liquidazioni d'oro (polemica che riguarda anche l'impiego pubblico, per il quale vige tuttavia una disciplina diversa da quella sino a qui richiamata e pertanto non compresa nel campo di

applicazione del provvedimento sottoposto al nostro esame) posero l'esigenza di una profonda revisione dell'istituto.

6. — *Le indicazioni in sede parlamentare sulla riforma dell'istituto.*

Se ne occupò a fondo la Commissione bicamerale d'inchiesta sulle strutture ed i livelli retributivi, la quale così concluse su questo punto:

« Per l'indennità di anzianità — istituto con pochi riferimenti in altri Paesi — si pone un problema di superamento di non facile soluzione... Nella sua applicazione, poi, l'indennità di anzianità è sovente fonte di ingiustizie perchè commisurata ad entità diverse; inoltre, quando vi sono aggiunte anzianità convenzionali certi trattamenti di fine lavoro raggiungono somme sproporzionate rispetto alla retribuzione corrente. Dovendo salvaguardare i diritti acquisiti e non potendo intervenire in tempi brevi sui fondi aziendali, parrebbe opportuna una soluzione transitoria. Nello stesso tempo occorre pervenire ad una decisione circa i modi concreti di superamento dell'istituto ».

È da sottolineare che questa relazione fu comunicata alle Camere il 16 novembre 1977; circa otto mesi dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 12 del 1977 che, fra l'altro, ha escluso, con gli articoli 1 e 1-bis, la contingenza dal computo dell'indennità di anzianità. Tuttavia, in quest'ultima sede il problema si pose per altri motivi — voglio dire —, diversi da quelli segnalati dalla Commissione d'inchiesta. La grave congiuntura economica mondiale pose, come noto, a tutti i paesi industrializzati il problema di contenere il costo del lavoro per unità di prodotto ed alcuni fra i più importanti procedettero addirittura alla riduzione dei salari reali. Al nostro paese, che aveva necessità del prestito da parte del Fondo monetario internazionale, fu chiesta, come condizione, la revisione dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni al costo della vita. La soluzione escogitata dalle parti sociali, nella loro sfera di autonomia, fu quella di non modificare il meccanismo di tutela automatica del

salario diretto, escludendolo però dal salario differito.

Non si trattò dunque della riforma auspicata dalla Commissione d'inchiesta, ma sicuramente la si preconizzava.

Ne fanno fede gli interventi in assemblea dei rappresentanti dei Gruppi:

DALLE MURA per il PSI:

« La cosiddetta scala mobile anomala... contribuisce ad accelerare il processo inflattivo e in questo senso agiscono anche le indennità di quiescenza, specie quelle di vistose proporzioni ».

GIOVANNETTI per il PCI:

« Le parti sociali hanno nella loro autonomia convenuto sull'opportunità di contenere i costi di lavoro differiti ».

COPPO per la DC:

« Questa norma lascia aperti tutti i problemi di revisione dell'indennità di anzianità e di sostituzione della stessa ».

ANDERLINI per la Sin. Ind.:

« Il Parlamento viene a regolare una materia che finora avevamo sempre considerato di pertinenza delle organizzazioni sindacali ».

BUZIO per il PSDI:

« La misura proposta va inquadrata, sia pure in prospettiva, nel graduale smantellamento di un istituto largamente sconosciuto negli ordinamenti giuridici del lavoro di tutti i paesi del mondo ».

Infine la replica del relatore:

« L'articolo 1 avvia la riforma dell'istituto; per questa ragione la norma potrebbe essere al limite della legittimità costituzionale se ad essa non seguisse una più completa soluzione ».

7. — *Gli effetti economici della legge n. 91/1977.*

Che la scelta operata abbia prodotto rilevanti vantaggi sul contenimento del costo del lavoro è indubbio: lo dimostrano i 27.000

miliardi stimati dalla « commissione Giugni » per il solo settore industriale. È sbagliato tuttavia considerare tale somma quale danno per i lavoratori. In Italia il valore reale del salario diretto è aumentato, mentre altrove è diminuito. Ripeto ciò che ho già detto: chi parla di restituzione del « maltolto » è fuori strada. La stessa Corte costituzionale, del resto (sentenza n. 142/1980) riconosce che la scelta in questione « non arreca offesa in misura censurabile... al criterio della quantità del lavoro »; ed aggiunge che « nel futuro l'esclusione (della contingenza) rischierebbe, in difetto di congrue compensazioni, di determinare squilibri più gravi: ciò persuaderà i reggitori della cosa pubblica a por mano in un domani anche non immediato ad adeguati bilanciamenti ».

8. — *Quale sostituzione?*

Quali bilanciamenti? Quali congrue compensazioni? Nessuno, tantomeno la Corte costituzionale, riterrà che l'indennità di quiescenza sia una istituzione sacra ed intoccabile, per sua natura eterna. Essa, come abbiamo visto, ha avuto storicamente una duplice positiva funzione: assicurare ai lavoratori serenità al termine del rapporto di lavoro; consentire alle imprese una preziosa fonte di autofinanziamento. Oggi la prima esigenza è assicurata, almeno in parte, da altri istituti previdenziali; la seconda rimane, ma a parità di oneri con le fonti alternative. Qui il punto dirimente: la legge n. 91/77 ha attenuato la descritta funzione giuridico-sociale e finanziaria dell'istituto, ma non ha attuato la sua sostituzione.

Quale sostituzione appare dunque opportuna?

In ipotesi, la soluzione più coerente con quanto ho prima detto a proposito del pieno esercizio della funzione di autorità salariale riconosciuta dalla Costituzione al sindacato, sarebbe quella di abolire l'istituto indennità fine lavoro, trasferendo l'equivalente sulla retribuzione corrente e gestendo a stralcio gli importi già maturati.

È una ipotesi impossibile per gli effetti di natura inflazionistica da domanda e da

costi, nonchè per il venir meno di una rilevante fonte di autofinanziamento delle imprese.

9. — *Retribuzione differita o retribuzione risparmiata?*

Tuttavia a questo obiettivo bisogna in qualche modo tendere. Si tratta perciò di abbandonare il criterio della retribuzione differita sostituendolo con quello della retribuzione risparmiata obbligatoriamente.

Nel primo caso il lavoratore matura un corrispettivo della sua prestazione di lavoro espresso in misure temporali (giorni, mese, più di un mese) per ogni anno o frazione della durata del suo rapporto di lavoro; ma il valore monetario di tali misure, essendo la liquidazione differita alla cessazione del rapporto, non può che essere quello esistente al verificarsi di quest'ultimo evento.

Nel secondo caso il lavoratore matura anno per anno il corrispettivo monetario globale della sua prestazione di lavoro, ma è obbligato a risparmiarne una determinata percentuale, che presta al proprio datore di lavoro dietro remunerazione.

Si dirà che anche nel primo caso è insito il concetto di risparmio forzoso destinato al finanziamento della impresa, ma questo solo concetto la nuova normativa deve salvaguardare spogliandolo da quello che esprime il differimento della retribuzione.

Il mutamento è evidente ed è coerente sia con la propensione dei lavoratori a risparmiare, sia con le conclamate esigenze di mobilità del lavoro.

10. — *Le anticipazioni e le garanzie contro le insolvenze.*

Certo la evoluzione ipotizzata pone il problema della liberazione delle somme dovute e non liquidate, quando il lavoratore ne faccia richiesta per particolari necessità; in prospettiva, si può immaginare una ulteriore evoluzione verso un sistema di risparmio opzionale, obbligatorio, oppure volontario; infine, sempre in relazione a detto mutamento evolutivo, occorre ridisegnare le garanzie contro i rischi di insolvenza.

Non sono problemi impossibili. Il disegno di legge proposto dalla Commissione contiene norme (articoli 4, 5 e 6) in tal senso, nelle quali risiedono i presupposti della ipotizzata evoluzione dell'istituto. « Dopodichè — leggo ancora dalla relazione della Commissione di inchiesta sulle strutture e sui livelli retributivi — attraverso la contrattazione collettiva potrà essere programmata una diversa sistemazione graduale delle quote maturate in costanza del rapporto di lavoro, salvo il consenso degli interessati su tali quote ». In questa ottica la difesa del valore reale di dette quote dagli effetti dell'inflazione resta doverosa.

11. — *Gli aspetti tributari.*

Come è noto, la vigente disciplina fiscale colpisce, all'atto della loro liquidazione, le indennità di fine lavoro con particolari aliquote IRPEF applicate col cosiddetto sistema a tassazione separata.

Segnalo all'Assemblea che il mutamento della natura delle suddette indennità da salario differito a risparmio forzoso, con un differente sistema di computo, comporta la logica conseguenza che in un domani non lontano sia modificato il regime fiscale, adeguandolo alla nuova realtà.

12. — *Gli effetti finanziari.*

Come si può rilevare dalle stime, effettuate da fonte attendibile e riportate nella tabella sottostante, la normativa proposta fa aumentare, rispetto al sistema vigente:

a) il maturato, compreso il pregresso, per miliardi di lire 644 nel 1982; 2.781 nel 1983; 5.153 nel 1984;

b) la quota che matura ogni anno, per miliardi di lire 632 nel 1982; 2.213 nel 1983; 2.465 nel 1984;

c) le somme prevedibilmente da liquidare ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro, per miliardi di lire 80 nel 1982; 85 nel 1983; 225 nel 1984.

Ove, invece, con l'abrogazione degli articoli 1 ed 1-bis di cui alla legge n. 91 del 1977, fosse ripristinato il sistema di calcolo preesistente, avremmo:

a) + 19.635 nel 1982; + 23.760 nel 1983; + 27.450 nel 1984;

b) + 19.525 nel 1982; + 6.210 nel 1983; + 6.085 nel 1984;

c) + 1.975 nel 1982; + 2.400 nel 1983; + 2.770 nel 1984.

CONSISTENZA FINANZIARIA DELLE INDENNITA' DI FINE LAVORO (SETTORE INDUSTRIA) (STIME)

(miliardi di lire)

SISTEMI DI COMPUTO	Importi maturati a fine degli anni: (compreso il pregresso)			Importi che maturano negli anni: (escluso il pregresso)			Importi da erogare negli anni:		
	1982	1983	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984
Sistema vigente .	28.700	29.960	31.645	4.170	4.030	4.570	2.770	2.885	3.040
Ripristino normativa ante 1977 .	48.225	53.720	59.095	23.695	10.240	10.655	4.745	5.285	5.810
Secondo il disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione XI (1) . .	29.344	32.741	36.798	4.802	6.243	7.035	2.850	2.970	3.265

(1) Comprensivo dello 0,05 del fondo di garanzia.

13. — *Le norme proposte.*

Secondo l'articolo 1, una quota non superiore al 7,40 per cento (1/13,5) della retribuzione dovuta nell'anno — o frazione — al lavoratore successivamente al 1° giugno 1982 resta al datore di lavoro e viene liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro. Ogni anno si ripete il computo ed il risultato si somma a quello ottenuto negli anni precedenti. Detti importi si aggiungono a quelli maturati fino al 31 maggio 1982, calcolati secondo il sistema oggi vigente.

L'articolo 2, riproducendo sostanzialmente l'articolo 2121 del codice civile, chiarisce qual è la « retribuzione dovuta »: tutta. Trattamenti più favorevoli sono, ovviamente, inimmaginabili. Pertanto il « salva diversa previsione dei contratti collettivi » non può avere altro significato che quello di consentire al negoziato sindacale di aumentare il salario diretto, a scapito di quello differito. Ciò è coerente con le considerazioni svolte in precedenza.

L'articolo 3 stabilisce la remunerazione annua delle somme risparmiate ai sensi dell'articolo 1. In Commissione sono state sollevate perplessità circa gli aspetti equitativi della remunerazione proposta.

L'articolo 4 sancisce il diritto del lavoratore ad avere anticipazioni, una sola volta, di parte delle somme risparmiate. Per esigenze di liquidità delle imprese sono previsti limiti assai ridotti. A titolo personale, faccio presente che la norma comporterà rilevanti problemi applicativi; e che meglio sarebbe stato rinviare alla sede contrattuale l'intera disciplina, non sembrandomi sufficiente la deroga consentita dal quarto comma.

L'articolo 5 migliora il sistema di garanzie oggi disciplinato dagli articoli 2751 e seguenti del codice civile.

L'articolo 6 propone la istituzione presso l'INPS di un fondo di garanzia contro i rischi di insolvenza per fallimento; fondo alimentato da un contributo a carico dei

datori di lavoro pari allo 0,50 per cento delle somme maturate o che matureranno a favore dei lavoratori. Il regolamento del fondo viene demandato ad un decreto del Presidente della Repubblica. Segnalo la opportunità di perfezionare questa norma, nel senso di fare assoluto divieto di devolvere, neppure temporaneamente, le somme affluite al fondo per scopi diversi da quelli dei suoi fini istituzionali. Inoltre è opportuno che alla deroga consentita dal terzo comma venga posta una data certa, precedente ad oggi.

L'articolo 7 riproduce la norma del codice civile sull'indennità di mancato preavviso, mentre l'articolo 8 sostituisce con le norme qui proposte quelle contenute nel codice della navigazione.

Il campo di applicazione è determinato dall'articolo 9: lo stesso che era disciplinato dalle norme in precedenza citate, che vengono pertanto abrogate.

L'articolo 10 contiene una deroga all'articolo 2: fino al 1° gennaio 1986 la retribuzione utile ai fini del computo annuale di cui all'articolo 1 non comprenderà per intero gli importi della contingenza maturati fra il 1° febbraio 1977 ed il 31 maggio 1985; importi che vengono ricompresi secondo criteri di gradualità. Segnalo che il dibattito in Commissione ha evidenziato problematiche e valutazioni discordanti: in particolare è stata sostenuta l'opportunità che detti importi vengano computati per intero a favore di quei lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro durante l'arco di tempo considerato. Questa soluzione potrebbe incentivare il *turn-over*.

L'articolo 11 stabilisce anzitutto la commisurazione proporzionale alla nuova disciplina delle attuali misure di indennità fine lavoro inferiori, espresse in ore o giorni dai contratti collettivi; misure che restano pertanto proporzionalmente inferiori a quelle fissate dall'articolo 1. La parificazione con le misure previste da quest'ultimo articolo rimane affidata alla contrattazione collettiva, ma avrà luogo comunque *ope legis* a partire dal 1° gennaio 1990.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 12 sopprime il fondo di accantonamento di cui alla legge n. 1251 del 1942 e riapre, fino al 31 maggio 1982, il termine di inizio degli accantonamenti obbligatori previsti dalla norma ora richiamata, ma più volte posticipato (l'ultima, con l'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con la legge n. 216 del 1974). Si tratta in sostanza di una sanatoria rispetto ad una disciplina legislativa che non poteva trovare, così come non ha trovato, applicazione.

L'articolo 13 contiene disposizioni abrogative, mentre l'articolo 14 dispone l'entrata in vigore e l'efficacia della disciplina legislativa qui proposta.

14. — *Le questioni pensionistiche.*

La maggioranza della Commissione si è astenuta su specifici emendamenti in tal senso, non per volontà di determinarne la

reiezione, bensì per consentire al Governo una più attenta valutazione dei relativi oneri e della possibile copertura.

Rimettendomi per questo aspetto alle proposte che formulerà il Governo, segnalo che la inclusione nel provvedimento di norme in materia pensionistica (in particolare il miglioramento del rapporto percentuale pensione-salario) è giustificato dal mutamento che qui si completa della funzione storicamente assolta dall'istituto del trattamento di fine lavoro.

* * *

Onorevoli senatori, ritengo che sia stato compiuto un buon lavoro, nell'interesse dei lavoratori, del sistema produttivo, del Paese. Sollecito pertanto la vostra approvazione del provvedimento che viene ora sottoposto al vostro esame, nel quale possono ritenersi assorbiti i disegni di legge nn. 1701, 1838 e 1844.

ROMEI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore LA RUSSA Vincenzo)

a) sui disegni di legge nn. 1830 e 1701

1º aprile 1982

La Commissione — premesso che la normativa vigente è stata considerata costituzionalmente legittima (sentenza 142/80 della Corte costituzionale) e che il superamento graduale degli effetti di tale disciplina nel tempo non è in contrasto con i principi costituzionali nè come tale può considerarsi lo scaglionamento, che sia razionale ed equo, del riassorbimento di tali effetti — ritiene che il disegno di legge in oggetto che istituisce, in luogo dell'indennità di anzianità, uno specifico trattamento di fine lavoro corrisponda, salvo la verifica di merito, ai fini già configurati dal Parlamento (v. punto 15, delle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sui trattamenti retributivi) relativi al superamento dell'istituto dell'indennità di anzianità. Tale istituto, com'è noto, ha assunto una funzione diversa da quella originariamente concepita e trasferita nel codice civile e regolata dalla contrattazione collettiva. Oltre alle modificazioni intervenute nei trattamenti pensionistici, non v'è dubbio che tale istituto non costituisca più lo strumento esclusivo per la protezione del lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Deve inoltre considerarsi che rispetto al sacrificio, conseguente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 12 del 1977, pur valutato in misura tale da non recare offesa ai precetti dell'articolo 36 della Costituzione (Corte costit. sent. 142/80), il disegno di legge mira a garantire un trattamento di fine lavoro che sia più protetto dagli effetti della svalutazione monetaria e sia stabilito in rapporto con l'attività svolta dal lavoratore.

Circa le soluzioni adottate, la Commissione, pur ritenendo la materia riservata all'esame di merito, osserva che la disciplina relativa al recupero di parte dell'indennità di anzianità maturata sin dal 1977 vada riconsiderata, pur nella sua sostanziale congruità, al fine di maggiormente garantire a tutti i lavoratori gli effetti positivi della disciplina stessa con parità di trattamento.

Sul complesso normativo proposto la Commissione esprime parere favorevole e considera tale diversa disciplina idonea a sostituire validamente le attuali disposizioni di legge ed a configurare un nuovo istituto, tale da assicurare un uguale trattamento per tutte le categorie di lavoratori ed a concretizzare una novità legislativa sostanziale nel senso indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 1978.

b) sul disegno di legge n. 1838

1º aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

c) sul disegno di legge n. 1844

15 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

Art. 1.

(Trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una mensilità pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.

La suddetta mensilità è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Retribuzione annua)

Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del precedente articolo 1, comprende le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti, l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

Art. 1.

(Trattamento di fine rapporto)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.

La suddetta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

Identico.

Art. 2.

*(Retribuzione annua)**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(*Tasso di rivalutazione*)

Il trattamento di cui all'articolo 1, ivi compreso quello indicato al terzo comma dello stesso articolo 1, con esclusione della mensilità maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Art. 4.

(*Anticipazione*)

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 60 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

La retribuzione di cui al comma precedente include quanto eventualmente corrisposto al prestatore di lavoro ai sensi dell'articolo 2110, primo comma, del codice civile.

Art. 3.

(*Tasso di rivalutazione*)

Identico.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Art. 4.

(*Anticipazione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Collocazione sussidiaria sugli immobili)

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2776. — *Collocazione sussidiaria sugli immobili.* — I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonchè all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Collocazione sussidiaria sugli immobili)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Fondo di garanzia
per il trattamento di fine rapporto)*

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto » con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di inadempienza o di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 1 della presente legge, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,05 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato alla fine di ciascun anno.

I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di assicurazione o di capitalizzazione ovvero che siano iscritti a forme obbligatorie di assicurazione gestite da Enti che garantiscano, comunque, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, una somma non inferiore all'ammontare del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori o ai loro aventi diritto, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al Fondo di cui al primo comma. I datori di lavoro che abbiano stipulato detti contratti devono presentare al Ministero del lavoro e della previ-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Computo dell'indennità
di mancato preavviso*)

L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2121. — *Computo dell'indennità di mancato preavviso.* — L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

denza sociale domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando una dichiarazione dell'impresa assicuratrice dalla quale risultino gli estremi dei contratti stipulati, vistati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità di versamento del contributo di cui al secondo comma, nonchè, in relazione alle risultanze di gestione, la modifica dell'aliquota del contributo medesimo. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo, che si surroga di diritto al lavoratore, o ai suoi aventi diritto, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2776 del codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467.

Per i giornalisti, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Art. 7.

(*Computo dell'indennità
di mancato preavviso*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

Art. 7.

(*Personale navigante*)

Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dalla presente legge.

Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

(*Campo di applicazione*)

Le norme della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.

Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.

Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Personale navigante*)

Identico.

Art. 9.

(*Campo di applicazione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

*(Computo nella retribuzione
dei punti di contingenza pregressi)*

A parziale deroga all'articolo 2 della presente legge, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:

25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;

i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.

Art. 10.

(Parificazione)

Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.

Entro tale data tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

*(Computo nella retribuzione
dei punti di contingenza pregressi)*

Identico.

Art. 11.

(Parificazione)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di « sottufficiale » e di « comune ».

Art. 11.

(*Soppressione
del Fondo indennità impiegati*)

Il Fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.

Le disponibilità del Fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Art. 12.

(*Abrogazione di norme*)

Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91, e l'articolo 2120 del codice civile.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro e di buonuscita comunque denominate.

Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la suddetta materia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Soppressione
del Fondo indennità impiegati*)

Identico.

Art. 13.

(*Abrogazione di norme*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al secondo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui alla presente legge.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1982.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Entrata in vigore)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1701

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANTONIAZZI ED ALTRI

Art. 1.

Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sono abrogati.

Gli articoli 2120 e 2121 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2120. — *Indennità di anzianità.* — Al prestatore di lavoro subordinato, di qualsiasi categoria, di qualsiasi settore, in ogni caso di cessazione del rapporto, è dovuta una indennità di anzianità pari a 15/30 dell'ultima retribuzione mensile di fatto per ogni anno di servizio o frazioni corrispondenti. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni vale come un mese intero.

In caso di passaggio a categoria superiore il lavoratore conserva l'anzianità di servizio maturata ».

« Art. 2121. — *Computo della indennità di preavviso e di anzianità.* — L'indennità di anzianità e l'indennità di mancato preavviso devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli ultimi tre anni o del minor tempo del servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

L'indennità di cui all'articolo 2120 del codice civile, come modificato dal precedente comma, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano solo ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Agli stessi rapporti non si applicano la legge 18 dicembre 1960, n. 1561, e la legge 2 aprile 1958, n. 339.

Art. 3.

Per i rapporti di lavoro pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità sarà liquidata all'atto della cessazione del rapporto secondo i criteri, le modalità e le misure previsti dalle leggi e dai contratti collettivi del settore.

Nel caso di passaggio, nel corso del rapporto di lavoro, da una categoria ad altra superiore, di cui all'articolo 2095 del codice civile, il lavoratore conserva l'anzianità di servizio già maturata e l'indennità di anzianità sarà calcolata moltiplicando l'ultima retribuzione per i diversi coefficienti retributivi previsti, per le singole categorie di appartenenza, dai contratti collettivi vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi.

Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1977 e la data in cui cessa il rapporto di lavoro, ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo verso i quali hanno trovato applicazione gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, l'indennità di anzianità sarà computata in misura pari alla metà degli scatti maturati nel periodo predetto.

I lavoratori, di cui al primo comma del presente articolo, possono optare per la disciplina stabilita al precedente articolo 1. In tale caso devono dare comunicazione scritta al rispettivo datore di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

In deroga a quanto stabilito in materia di indennità di fine servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento o meno del diritto alla pensione, spetta all'interessato, o ai suoi superstiti, l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati, considerando le frazioni di anno in dodicesimi.

Art. 5.

La disciplina dell'indennità di anzianità stabilita dagli articoli precedenti si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche speciali, compresi i rapporti di lavoro nautico ed i rapporti di pubblico impiego, sia civile che militari.

Sono nulli i patti individuali o collettivi che prevedono una disciplina dell'indennità di anzianità diversa, per misura o criteri di calcolo, rispetto a quanto stabilito dagli articoli precedenti.

Art. 6.

I prestatori di lavoro, di cui agli articoli precedenti, possono chiedere anticipazioni sulla indennità di anzianità. I termini, le modalità e la quantità delle anticipazioni sono disciplinate dai contratti collettivi di lavoro.

Il lavoratore ha comunque diritto ad anticipazioni pari al 100 per cento dell'indennità di anzianità maturata qualora la richiesta sia connessa all'acquisto di un appartamento abitato o di uno da abitare in proprio o per i componenti il nucleo familiare.

Le somme percepite come anticipazioni, di cui ai commi precedenti, al momento della loro corresponsione verranno ragguagliate a mensilità e/o frazioni di indennità maturata e come tali saranno sottratte nel computo finale dell'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tali somme sono pertanto esenti da interessi e rivalutazioni e da aliquote previdenziali, mentre l'IRPEF verrà calcolata con i criteri vigenti per l'indennità di anzianità.

Art. 7.

Il periodo da prendere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituito dagli ultimi 5 anni solari precedenti la data di decorrenza della pensione ivi compreso quello da cui quest'ultima decorre.

A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui ciascuna settimana si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare o frazione di esso si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane retributive o riconosciute figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria.

La retribuzione media settimanale che compete a ciascun anno solare, di cui al comma precedente, fino all'anno immediatamente anteriore a quello di decorrenza della pensione è rivalutata in corrispondenza alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.

La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai precedenti commi, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

Art. 8.

È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia destinato a corrispondere le spettanze di indennità di anzianità ai lavoratori dipendenti o già dipendenti da imprese dichiarate fallite, o ammesse a concordato preventivo, o poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il Fondo è alimentato da contributi a carico delle imprese industriali, commerciali e artigiane nella misura dello 0,2 per cento della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153. Al termine di ciascun esercizio, le aliquote contributive possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 9.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 delle stesse disposizioni, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, il lavoratore ha diritto, previa presentazione (nel termine di un anno) di apposita domanda alla sede provinciale dell'INPS, di ottenere il pagamento, a carico del Fondo di cui all'articolo 8, delle spettanze riconosciute come dovutegli a titolo di indennità di anzianità. Il pagamento ha luogo, per il tramite della stessa sede provinciale dell'INPS, entro il termine massimo di 60 giorni dalla domanda.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro, di cui all'articolo 101 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui ai commi precedenti può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo, o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Art. 10.

Nell'ipotesi che l'imprenditore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, di cui all'articolo 160 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di pagamento a carico del Fondo di garanzia può essere proposta dopo la sentenza di omologazione del concordato di cui all'articolo 181 delle stesse disposizioni, o dopo l'eventuale successiva sentenza di accertamento del credito di lavoro resa dal giudice del lavoro. L'eventuale appello contro la sentenza di omologazione non sospende il pagamento da parte del Fondo di garanzia.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Art. 11.

Il Fondo di cui all'articolo 1 è surrogato di diritto nei crediti dei lavoratori da esso soddisfatti a norma degli articoli precedenti. La surrogazione si estende ai privilegi e accessori del credito.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE n. 1838

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SPADACCIA
E STANZANI GHEDINI

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE n. 1844D'INIZIATIVA DEI SENATORI MITROTTI ED ALTRI

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, sono abrogati gli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

In conseguenza, dal 1° gennaio 1978, l'articolo 2121 del codice civile, nonché gli articoli 361 e 923 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, riprendono efficacia nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.